



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 25 febbraio 2014
Uff.-Prot.n° URI/ML/2760/82/F7/PE
Oggetto: Riconoscimento qualifica
di farmacista europeo.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Con le nuove norme europee in materia di reciproco riconoscimento della qualifica di farmacista viene introdotta la tessera professionale europea. Ciò al fine di facilitare la libera circolazione dei farmacisti e quindi le opportunità di occupazione. Ma ancora più importante è il riconoscimento delle nuove competenze del farmacista che certifica, anche a livello europeo, la nuova dimensione della nostra professione, sempre più connessa alle attività di pharmaceutical care.

PRECEDENTI:

Circolari Federfarma prot. n. 9497/247 dell'11/9/1991, n. 19928/432 del 30/10/2003, n. 18343/487 del 10/11/2005, n. 22904/637 del 13/12/2007 e n.15293/453 del 6/11/2013.

Con la pubblicazione della Direttiva 2013/55 (vedi all. n.1) l'Unione Europea ha portato a termine il suo secondo aggiornamento delle regole che, dal lontano 1985 (vedi circolari citate) per passare al 2005, hanno permesso il reciproco riconoscimento della qualifica professionale di farmacista e, di conseguenza, il pieno diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE. La Direttiva in oggetto, in realtà, non riguarda soltanto la professione di farmacista ma tutte le professioni sanitarie regolamentate e la professione di architetto. La Direttiva dispone anche regole generali di riconoscimento per le professioni che non necessitano di una formazione accademica comune.

Rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 206/2007 (cfr. circ. 637/2007), che ha recepito la Direttiva del 2005, la nuova normativa europea introduce alcune modifiche con lo specifico obiettivo di abbattere gli ultimi ostacoli alla libera circolazione dei professionisti e di favorire, in tal modo, l'occupazione giovanile.

Tuttavia, oltre alle specifiche misure atte ad agevolare e migliorare la mobilità intraeuropea della nostra professione (di cui parleremo *infra*), il risultato maggiore che il PGEU, con il fattivo contributo di Federfarma, è riuscito ad ottenere, riguarda il significativo **allargamento** della norma che enumera le diverse **attività professionali del farmacista**.

Tale lista non è, ovviamente, da considerare esaustiva, ma rappresenta la base comune delle attività del farmacista in tutta Europa, base che, ovviamente, ogni Paese è libero di allargare con i contenuti più diversi, tenendo conto delle peculiarità storico- culturali di ogni singolo Paese.

L'elenco di attività che il farmacista esercita nella sua ordinaria pratica professionale è contenuto nel nuovo art. 45.2 che, come detto, modifica in profondità le competenze professionali della categoria, così come fissate nel lontano 1985. **Da sottolineare come quasi tutte le modifiche apportate riguardino essenzialmente l'attività di farmacista in farmacia.**



La prima modifica riguarda il nuovo punto e) (le nuove locuzioni sono evidenziate in corsivo):

e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico.

Anche il nuovo punto g), relativo alle attività di consiglio, è stato così modificato:

g) diffusione di informazioni e di consigli nel settore dei medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto.

Ma la parte sostanziale delle modifiche, che riconoscono l'evoluzione sostanziale dell'attività di farmacista in farmacia, è contenuta nei tre nuovi punti h,i,j.

h) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici (in questo caso, ovviamente, la nuova locuzione riguarda anche i farmacisti ospedalieri ndr);

i) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;

j) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.

Per quanto concerne, invece, le misure atte a garantire il pieno diritto alla libera circolazione, la novità sostanziale della Direttiva riguarda l'introduzione della **tessera professionale europea** che potrà permettere, a chi lo richiederà, di usufruire di un processo semplificato di riconoscimento (art. 4 bis).

Tale tessera consta di un certificato elettronico che attesti il soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie al fine di fornire l'attività professionale di farmacista in qualsiasi Paese UE, sia su base temporanea o occasionale, sia ai fini dello stabilimento nello Stato ospitante. La tessera è concessa, su richiesta del farmacista, dall'Autorità competente del proprio Stato membro entro 1 mese dalla dichiarazione di ricezione di tutti i documenti (massimo 1 settimana per accusare ricevuta dell'inoltro da parte del professionista).

Lo Stato membro ospitante ha, a sua volta, 1 mese, con la regola del silenzio/assenso (con possibile proroga giustificata per non più di 4 settimane), per rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi, lo Stato ospitante può chiedere ulteriori informazioni o l'invio di copie certificate di documenti.

Pertanto, l'intero processo per la concessione della tessera professionale non potrà durare più di 95 giorni.

Le Autorità dello Stato d'origine devono anche aggiornare tempestivamente le informazioni contenute nella tessera relativamente ad azioni disciplinari o sanzioni penali subite dal professionista.

Non tutte le professioni regolamentate dalla Direttiva potranno usufruire della tessera professionale, in quanto vi sono tre condizioni da soddisfare per entrare nel novero delle professioni prescelte dalla Commissione UE tramite una futura Direttiva di esecuzione.

Le condizioni sono: l'esistenza di una significativa mobilità intraeuropea, sia presente che potenziale; la manifestazione d'interesse da parte della categoria; la regolamentazione uniforme di titoli accademici e formazione in un numero significativo di Stati.

La terza condizione è ovviamente soddisfatta dalla qualifica di farmacista. La seconda condizione è stata soddisfatta grazie alla decisione, votata a maggioranza (con il voto favorevole di Federfarma e FOFI), nel corso dell'Assemblea generale del PGEU del 13 Novembre 2013. Il soddisfacimento della prima condizione dovrà essere deciso dalla Commissione europea, sentiti gli Stati membri, ma tutto fa pensare ad una decisione positiva dell'Esecutivo comunitario, che ha sempre dichiarato di voler far utilizzare la tessera professionale UE al maggior numero di professioni possibile.



Un'altra novità riguarda l'**aggiornamento professionale continuo** che viene esplicitamente richiesto agli Stati membri (nuovo art. 22 b), mentre nella precedente versione si prendeva solo atto dell'esistenza di tale possibilità. Ogni Stato dovrà, pertanto, comunicare, entro il 18 gennaio 2016, le misure prese per soddisfare l'obbligo di aggiornamento professionale continuo.

Per quanto riguarda, invece, le **necessarie conoscenze linguistiche**, fondamentali quando si opera nel settore della salute, profonde sono le modifiche rispetto alla normativa preesistente (nuovo art. 53). Tra circa due anni, infatti, ogni Stato potrà - nel caso di professioni che abbiano attinenza con la tutela della salute pubblica - decidere di imporre controlli sull'effettiva conoscenza della lingua prima dell'inizio dell'attività professionale. Tale controllo dovrà essere proporzionato all'attività da eseguire.

Viene istituito un **meccanismo di allerta** (art. 56 bis) secondo il quale ogni Stato membro comunica a tutti gli altri Stati decisioni dell'autorità giudiziaria che limitino o vietino, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio dell'attività sul proprio territorio di un determinato professionista.

Piuttosto importante anche il nuovo art. 59.3 che, nell'ambito generale di un'operazione di trasparenza, richiede ad ogni Stato membro di valutare la proporzionalità delle norme nazionali relative ai **limiti all'accesso alle professioni**. Su tale argomento si rimanda alla lettura della circolare n. 453/2013, citata in epigrafe, che tratta in maniera esaustiva tale questione.

La Direttiva in parola, che va a modificare la Direttiva 2005/36 (in questo [link](#) si può trovare il testo consolidato), dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il **18 Gennaio 2016**. Fino alla pubblicazione del Decreto Legislativo di recepimento faranno fede le disposizioni contenute nel D.Lgs. 206/2007 (commentate in circ. n. 637/2007).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Annarosa RACCA

All. n. 1: U:\uri\Circolari\Allegati\dir. 2013-55.pdf

Questa circolare viene resa disponibile sul sito Internet www.federfarma.it 3 giorni dopo l'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.